

Adempimenti

Dal 2024 la fattura elettronica diventa obbligatoria per tutti

Fino a dicembre esonerati dall'invio allo Sdi i forfettari che nel 2021 non avevano superato i 25mila euro di ricavi e compensi

Pagina a cura di
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Dal 1° gennaio 2024 fatturazione elettronica a regime per tutti i soggetti passivi di imposta, a prescindere dal regime fiscale applicato e dal valore di ricavi o compensi dichiarati. Verrà, infatti, meno anche l'esclusione al momento prevista per contribuenti forfettari, in regime di vantaggio e associazioni sportive dilettantistiche che nel corso del 2021 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 25mila euro. Quindi, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, oltre alle relative variazioni, dovranno essere documentate con fattura elettronica da veicolare in formato Xml attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). Ciò faciliterà la gestione dei dati e delle informazioni del ciclo passivo, uniformando del tutto le modalità di ricezione elettronica e di correlata contabilizzazione dei documenti ricevuti da fornitori sino a fine anno esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica: al momento, i clienti sono stati tenuti il più delle volte a gestire con flussi separati, elettronici e analogici, le fatture ricevute a seconda che il fornitore rientrasse o meno nell'obbligo di e-fattura.

Più in dettaglio, a regime, e

quindi a partire dalle operazioni realizzate dal 1° gennaio 2024, l'articolo 1, comma 3, del Dlgs 127 del 2015 non conterrà alcuna esclusione soggettiva. L'articolo 18 del Dl 36 del 2022, nel modificare la disposizione di riferimento aveva tuttavia disposto che, dal 1° luglio 2022, l'estensione dell'obbligo trovasse applicazione nei confronti dei soggetti che nell'anno precedente (e quindi nel corso del 2021) avessero conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro, disponendo altresì che la stessa estensione riguarderà dal 1° gennaio 2024 tutti i restanti soggetti (ovvero le cosiddette micro-partite Iva).

Nulla era stato indicato quanto al periodo di imposta 2022 in relazione a quei contribuenti che, avendo aderito ad uno dei regimi agevolati, avessero superato solamente in tale annualità, e non anche nel 2021, la soglia di esclusione. Successivamente, con la circolare 26/E/2022, in tema di esterometro, le Entrate hanno chiarito che i contribuenti prima esclusi, non obbligati dal 1° luglio 2022 perché con ricavi o compensi del 2021 inferiori al limite indicato, sono tenuti all'emissione di fattura elettronica esclusivamente a decorrere dal 2024, non rilevando ai fini dell'avvio quanto percepito nel corso del 2022.

La predisposizione e la tra-


smissione della fattura elettronica in formato Xml segue le regole da ultimo stabilite con il provvedimento 433608/2022 delle Entrate. Rispetto ai contribuenti ordinari, le principali differenze nella compilazione del tracciato riguardano, intanto, l'indicazione nel campo 1.2.1.8 del regime fiscale applicato, utilizzando la codifica RFO2 per i contribuenti minimi (articolo 1, commi 96-117, della legge 244 del 2007) e RF19 in caso di regime forfettario (articolo 1, commi 54-89, della legge 190 del 2014). In secondo luogo, l'operatore in regime forfettario o di vantaggio effettuando operazioni senza applicazione dell'Iva, dovrà utilizzare il codice natura N2.2 (Operazioni non soggette - altri casi). Considerando inoltre che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell'ambito del regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta, si potrà indicare nel campo 2.1.1.11 (Causale o in alternativa nel blocco 2.1.16 - Altri dati gestionali) la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto. Infine, Quando l'importo della fattura è superiore a 77,47 euro, i soggetti in regime forfettario sono tenuti ad applicare l'imposta di bollo indicando nel campo 2.1.1.6 (DatiBollo) il suo assolvimento in maniera virtuale in base al decreto ministeriale del 17 giugno 2014. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

N2.2

Il codice da utilizzare

I contribuenti nel regime forfettario o in quello dei minimi devono utilizzare il codice natura N2.2 in fattura elettronica



Superficie 75 %

Anche il bollo sarà telematico

06901

06901

L'imposta

L'Agenzia può integrare l'importo dovuto

Dal 1° gennaio 2024 tutti i contribuenti forfettari, in regime di vantaggio e le Asd (Associazioni sportive dilettantistiche), a prescindere dal limite dei ricavi o compensi percepiti nel corso del 2021, oltre ad emettere fattura elettronica, comunicare i dati delle operazioni con l'estero e inviare in un sistema di conservazione elettronica i flussi documentali attivi e passivi, sono tenuti ad assolvere l'imposta di bollo dovuta sui documenti emessi con modalità e tempistica di versamento diverse da quelle sinora applicate.

Con riguardo all'imposta di bollo, l'articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014 ne disciplina le relative regole, prevedendo l'obbligo di riportare una specifica annotazione, valorizzando con «SI» il campo «Bollo virtuale» contenuto all'interno del tracciato record della fattura elettronica. Per favorire i contribuenti, assicurando il corretto assolvimento di quanto dovuto, l'agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre solare, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato con addebito su conto corrente bancario

o postale ovvero mediante versamento nei F24 con modalità telematiche.

Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023, è stata infine incrementata a 5mila euro, rispetto alla precedente misura dei 250 euro, la soglia che determina la possibilità di versare l'imposta di bollo eventualmente dovuta per il primo e secondo trimestre solare dell'anno entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento.

Quindi nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 5mila euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il 30 settembre e cioè entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento. Se invece l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerata, non superi l'importo di 5mila euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei trimestri in questione può essere effettuato entro il 30 novembre e cioè entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento. ●

I PUNTI PRINCIPALI

- Dal 1° gennaio 2024, fatturazione elettronica obbligatoria per tutti i soggetti passivi di imposta, a prescindere dal regime fiscale applicato e dal valore di ricavi o compensi dichiarati
- Regime fiscale applicato nel campo 1.2.1.8
- Non applicazione della ritenuta a titolo di acconto: informazione nel campo 2.1.1.11 (Causale) o in alternativa nel blocco 2.1.16 (Altri dati gestionali)

© RIPRODUZIONE RISERVATA